

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

ROMA CAPITALE
SECRETARIATO DIREZIONE GENERALE
18 DIC 2015
N. RC/ 37255

Dipartimento Tutela Ambientale
18 DIC. 2015
Prot. QL 79827

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 39 del 18 DIC. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto:

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione veicolare per i veicoli più inquinanti e a TARGHE ALTERNE delle restanti tipologie veicolari, all'interno della Z.T.L. "Fascia Verde", e limitazioni per l'esercizio degli Impianti Termici, nell'intero territorio comunale, per **Lunedì 21 Dicembre 2015**

VISTO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DOTT. PASQUALE LIBERO PELUSI

VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA SERAFINA RUARNE

Premesso che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

che con deliberazione della Giunta capitolina n. 242 del 19/07/2011 sono stati approvati una serie di provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo sia permanente che programmato nonché il Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali;

che con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati degli interventi specifici da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

che la Regione Lazio ha comunicato formalmente la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti di NO₂ registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215), sia per la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO₂;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 938 dell'8/11/2005 inerente la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, in attuazione del D. Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002 (abrogati dal D. Lgs. n. 155/2010), nonché modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 1316/2003, come modificata dalla D.G.R. n. 128/2004;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti l'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/10 e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, che prevedono la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

B) il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato I**), **dalle ore 7.30 alle ore 20.30**, per:

- ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli alimentati a metano e a GPL;
2. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
3. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso e il trasporto salme;
4. veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
7. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
9. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori;
10. veicoli impiegati dai medici e veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.

C) Che sull'intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti per un periodo di funzionamento giornaliero di **massimo 8 ore**, anziché di 12 ore come normalmente consentito, e che non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

D) Di intensificare i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto;